



ATTO N. 348

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 89 del 25.01.2006)

“Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di entrata e di spesa”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 30.01.2006*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 30.01.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: -MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA-.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25/01/2006 n. 89

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di entrata e di spesa";

Visto il parere del Comitato Legislativo;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di entrata e di spesa " e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare L'Assessore al bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

Al. Balzano



Disegno di legge: " Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di entrata e di spesa ".



RELAZIONE

Con atti della Giunta regionale n. 1933 e 1934 del 15 novembre 2005 sono stati approvati i disegni di legge relativi alla finanziaria regionale e al bilancio 2006 che sono stati trasmessi al Consiglio regionale in data XX gennaio 2006 per il successivo iter.

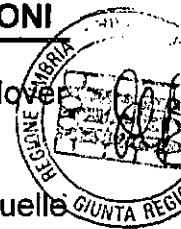
Il presente provvedimento intende accompagnare la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore. Tale disegno di legge interviene anche su procedure, modalità, criteri ed altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

L'articolo 1 introduce una norma volta ad esonerare dalla tassazione IRAP le cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 381/91; tale legge, come è noto, introduce una nuova tipologia di impresa che potrebbe definirsi "impresa sociale", in quanto lo scopo riguarda il miglioramento del benessere sociale, seppur attraverso una gestione efficiente ed un utilizzo razionale delle risorse.

La Regione Umbria, già a decorrere dal periodo d'imposta 2001, si è avvalsa della facoltà di introdurre agevolazioni a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; infatti con Legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 ha determinato, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50% l'aliquota IRAP per i soggetti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed in particolare, al comma secondo dell'art. 3, ha stabilito che l'aliquota in parola si applica anche alle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.

L'art. 21 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 prevede che: "i Comuni, le Province, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti". Il comma ottavo dell'art. 10 del medesimo Decreto legislativo stabilisce che siano "in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381".

La relazione illustrativa di tale decreto evidenzia, inoltre, che dall'estensione automatica della soggettività fiscale ONLUS, consegue che gli enti in questione possano beneficiare anche delle norme agevolative recate dal decreto legislativo "senza necessità di dover



preventivamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, né di dover rispettare i requisiti richiesti nell'art. 10 per la generalità delle ONLUS".

Ciò fa comprendere come le cooperative sociali, sia quelle cosiddette di tipo A, che quelle di Tipo B, possano a tutti gli effetti essere destinatarie di norme agevolative quali quella di cui in oggetto senza, cioè, essere soggette ad alcun ulteriore obbligo formale ovvero sostanziale (ci si riferisce, ad esempio, alla modifica degli Statuti) se non a quelli specificatamente imposti dal decreto legislativo 460/97, quale, ad esempio, in riferimento alla materia in oggetto, l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS cui vi è menzione nell'art. 11 dell'appena citato decreto.

Si ricorda, infatti, che l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS è requisito indispensabile per poter usufruire delle norme agevolative contenute nel D.Lgs. 460/97.

Orbene, una modifica normativa tesa a favorire il settore di attività reso dalle cooperative sociali, sulla scia di analoghi interventi di altre Regioni, si ritiene sia in linea sia con lo spirito della disposizione di cui all'art. 21, nonché sia conforme alla logica sottostante l'IRAP, dovendosi considerare coerente con il presupposto dell'imposta ridurre la pressione fiscale su quelle attività volte a perseguire finalità di carattere sociale, con conseguente riduzione dei costi a carico della collettività.

Tra l'altro, il Consiglio regionale con deliberazione 5 aprile 2004, n. 374 chiedeva alla Giunta regionale di esonerare dalla tassazione IRAP le cooperative sociali di tipo B costituite ai sensi dell'art. 1, lett. B) della Legge n. 381/1991 ed iscritte nell'apposita Sezione regionale di cui all'art. 2 della Legge regionale n. 12/1993.

Infine, preme precisare che, essendo tale agevolazione di natura soggettiva, e non, quindi, legata al tipo di attività esercitata, si ritiene che la stessa trovi applicazione sia alle attività istituzionali rese dalle cooperative sociali che a quelle connesse, purché, ovviamente, svolte nel territorio regionale.

Inoltre, rimanendo fermi gli obblighi attinenti agli adempimenti formali quali quelli riguardanti la presentazione della dichiarazione e, quindi la corrispondente compilazione dei Quadri IRAP, la regione Umbria continuerebbe ad interagire con lo Stato per ciò che attiene al monitoraggio circa l'ammontare del tributo in oggetto.

La minore entrata stimabile si aggira intorno a € 250.000,00 che viene coperta mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di spesa della Upb 16.1.002 – Fondi di riserva.

L'articolo 2) interviene a modifica ed integrazione dell'art. 5 della legge regionale n. 33 del 9/8/1995 istitutiva del Sedes, l'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario,

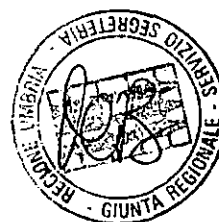
REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

affidando alla Giunta regionale – a seguito degli interventi legislativi riguardanti la struttura organizzativa e la dirigenza regionale - la determinazione del compenso del Direttore di detta Agenzia, in un ammontare non superiore a quella vigente per i Dirigenti regionali.

L'articolo 3) apporta modifiche alla legge regionale 22/2/2005, n. 11 recante norme in materia di governo del territorio e, in particolare, all'art. 66, relativo al recupero urbanistico-edilizio. La modifica di cui al comma 1, estende la procedura già prevista per i Comuni di cui all'ordinanza ministeriale n. 2664/1997, anche agli altri Comuni dell'Umbria, consentendo agli stessi di censire gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000, da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale.

Le modifiche ai commi successivi, oltre a correggere un errore materiale, quale l'errato riferimento all'art. 56, anzichè 52 della legge regionale n. 23/2003, contenuto nel comma 2, interviene per semplificare, sulla base della concreta esperienza in corso, le procedure di cessione, agli utilizzatori, delle strutture in questione.

- amministrativa incluse nei programmi di alienazione dell'ente;



Disegno di legge: " Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di entrata e di spesa ".

Art. 1

(Modifica art. 3 della legge regionale
27/4/2001, n. 13)

1. Il comma 2), dell'art. 3, del Titolo I, della Legge Regionale n. 13 del 27 aprile 2001, è sostituito dal seguente: "Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", in deroga a quanto previsto dal comma 1) del medesimo articolo, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della prestazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate".

2. Alla copertura della minore entrata, stimata in € 250.000,00, alla Upb 1.01.001 – cap. 120 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento di spesa della Upb 16.1.002 – cap. 6100.

3. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma precedente sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 2

(Modifica art. 5 della legge regionale 9/8/1995, n.
33)

1. Il comma 4) dell'art. 5, della legge regionale 9/8/1995, n. 33, isitutiva del Sede è sostituito dal seguente: "4. La retribuzione del direttore è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella del dirigente regionale".



Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all'art. 66, della legge regionale n. 11, del 22/2/2005)

1. Al comma 1 dopo la parola "n. 2694/1997" è inserita la seguente frase " , nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria,"

2. Al Comma 2: a) è eliminata la frase "è allegato alla richiesta il versamento di un terzo dell'importo previsto"; b) dopo le parole "l.r. 12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2" sono inserite le seguenti "il valore di cessione è pari al 30% del contributo assegnato allo scopo"; c) dopo il secondo capoverso sono eliminate le parole "ai fini del calcolo del residuo importo da versare"; d) le parole "articolo 56" sono sostituite con "articolo 52";

3. Il comma 7 è sostituito dal seguente "L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma successivo"

4. Al comma 8 la parola "centoventi" è sostituita dalla parola "trenta".

5. Il comma 10 è eliminato;

6. Dopo il comma 11 è inserito il seguente "Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'art. 52 della legge regionale n. 23 del 28-11-2003".





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo
Il Presidente

Al Direttore alle
risorse finanziarie
umane e strumentali
Dott. Aldo Bruni

SEDE

Oggetto: Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di entrata e spesa".

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 17 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole nel merito del disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega.

Cordiali saluti.

Avv. *Maria Balsamo*

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di entrata e spesa".

Art. 1.

(Modificazione dell'art. 3 della l.r. 13/2001)

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Donatella Furia

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, è sostituito dal seguente:

«2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della prestazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.».

2. Alla copertura della minore entrata, stimata in € 250.000,00, alla Upb 1.01.001 – cap. 120 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento di spesa della Upb 16.1.002 – cap. 6100.

3. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 2.

(Modificazioni ed integrazioni dell'art. 66 della l.r. 11/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 dopo le parole "n. 2694/1997," è inserita la seguente frase "nonché tutti gli altri comuni della Regione,".

2. Il comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 11/2005, è sostituito dal seguente:

«2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori,

sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato alla scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto, si applica la riduzione stabilita dall'articolo 52, comma 4 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.».

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Donatella Furia

Alberino

3. Il comma 7 dell'articolo 66 della l.r. 11/2005, è sostituito dal seguente

«7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.».

4. Al comma 8 dell'articolo 66 della l.r. 11/2005 la parola "centoventi" è sostituita dalla parola "trenta".

5. Il comma 10 dell'articolo 66 della l.r. 11/2005 è abrogato.

6. Dopo il comma 11 dell'articolo 66 è aggiunto il seguente

«11 bis. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della legge regionale 28-11-2003, n. 23.».

Art. 3.

(Modificazione dell'art. 5 della l.r. 33/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33, è sostituito dal seguente:

«4. La retribuzione del direttore è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella del dirigente regionale.».

Perugia, li **30 GEN. 2006**
Firma conforme
all'originale.



P. IL DIRIGENTE

Manfredi